Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 18 gennaio 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 8.0-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 14 DEL 18 GENNAIO 1958:

LEGGE 7 novembre 1957, n. 1307.

Adesione ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e loro esecuzione: a) Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale; b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale; c) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale.

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 novembre 1957 registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1957 registro n 15 Aeronautica, foglio n 58

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare

MEDAGLIA DI BRONZO

CONTE Francesco, sergente maggiore marconista. — Marconista di apparecchio da bombardamento, già distintosi, partecipava a numerose azioni di bombardamento e mitraglia mento da bassissima quota ostacolate spesso da forte reazione contraerea, dando costante prova di combattività, audacia e noncuranza del pericolo. — Cielo della Balcania, 23 luglio 1941-26 marzo 1943.

ARIANO Emilio, 1° aviere marconista — Marconista di grande perizia, già distintosi in precedenti scontri coll'avversario, partecipava a numerosissimi estenuanti voli, spesso a contatto col nemico, dando costante prova di alto senso del dovere e coraggio. — Cielo del Mediterraneo, 20 dicembre 1941-27 giugno 1943.

BINI Baldo, 1° aviere motorista — Motorista mitragliere di bordo partecipava a numerose azioni di guerra, contribuendo efficacemente alla loro riuscita nonostante la violenta reazione nemica che colpiva gravemente il suo aereo — Fronte Greco Jugoslavo e dell'Africa settentrionale italiana, aprile 1941 marzo 1942.

CATELLANI Domenico di Egidio, 1° aviere armiere — Armiere di velivolo aerosilurante, già distintosi, partecipava a rischiose azioni belliche contribuendo sempre con perizia e valore al buon esito delle stesse Particolarmente si distingueva nel siluramento di una formazione nemica protetta da numerosi velivoli da caccia e da forte reazione contraerea di navi da guerra — Mediterraneo occidentale, 9 novembre 1942-25 maggio 1943.

COLAMARIA Giuseppe, 1° aviere motorista — Motorista di apparecchio da bombardamento, nella battaglia di Punta Stilo pur avendo l'apparecchio colpito dalla violenta reazione antiaerea che arrestava un motore, conservava calma esemplare Durante numerose azioni notturne su munite basi nemiche dava prova di valore e di indiscussa capacità dimostrando sempre sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere — Cielo del Mar Jonio 9 luglio 1940 Cielo dell'Africa settentrionale, 20 luglio 24 settembre 1940.

(7167)

Decreto Presidenziale 18 novembre 1957 registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1957 registro n 15 Aeronautica foglio n 59

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare·

MEDAGLIA DI BRONZO

CECCONI Renato aviere scelto motorista — Motorista di bordo, già distintosi effettuava numerosissime missioni di guerra, dimostrandosi combattente coraggioso Attaccato durante una di esse dalla caccia nemica difendeva il proprio aereo con le armi di bordo anche dopo che questo era stato costretto ad atterrare fuori campo Nonostante la persistenza degli attacchi nemici, rimetteva poi in efficienza l'aereo che poteva rientrare alla base — Cielo del Mediterraneo centrale, 17 ottobre-24 novembre 1942

DE PERGOLA Pasquale, aviere scelto armiere — Armiere di apparecchio aerosilurante partecipava ad un intenso ciclo operativo distinguendosi per entusiasmo e coraggio In alcune azioni contribuiva efficacemente al siluramento di due navi nemiche e all'abbattimento di un caccia assalitore — Cielo del Mediterraneo orientale, 15 agosto 1942-25 aprile 1943

DI FELICE Domenico, aviere scelto armiere — Mitragliere di bordo partecipava a numerosissime azioni di guerra Colpito più volte il suo aereo da violenta reazione mentre mitragliava il nemico da bassa quota, dimostrava spirito aggressivo, coraggio e alto senso del dovere — Cielo della Balcania, 17 agosto 1941 31 marzo 1943

NICOTRA Mario, aviere scelto marconista — Marconista di bordo partecipava a numerosissime missioni di ricognizione, aviorifornimento e mitragliamento in territorio nemico, dimostrando costantemente alto senso del dovere e coraggio — Cielo della Croazia, 4 maggio 1942-11 aprile 1943

CROCE AL VALOR MILITARE

GIOIA Manfredo, maresciallo 3ª classe marconista — Capo marconista addetto al centro radio di uno stormo da caccia durante l'infuriare di ripetuti e violenti bombardamenti aerei nemici diurni e notturni, mantenendo una calma esemplare e noncurando il pericolo, continuava a trasmettere ai nostri caccia in volo gli ordini del comando e la posizione degli aerei nemici contribuendo in tale modo alle vittorie dello stormo — Egitto (A S), giugno 1942 gennaio 1943

(7169)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1957, n. **1304**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata a Ginevra il 7 settembre 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata in Ginevra il 7 settembre 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage.

PRÉAMBULE

Les Etats Parties à la présente Convention,

Considérant que la liberté est un droit que tout être humain acquiert à sa naissance;

Conscients de ce que les peuples des Nations Unies ont réaffirmé, dans la Charte, leur foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine;

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme, que l'Assemblée générale a proclamée comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, dispose que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude et que l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes;

Reconnaissant que, depuis la conclusion, à Genève, le 25 septembre 1926, de la Convention relative à l'esclavage, qui visait à supprimer l'esclavage et la traite des esclaves, de nouveaux progrès ont été accomplis dans cette direction;

Tenant compte de la Convention de 1930 sur le travail forcé et de ce qui a été fait ultérieurement par l'Organisation internationale du Travail en ce qui concerne le travail forcé obligatoire;

Constatant, toutefois, que l'esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues à l'esclavage n'ont pas encore été éliminés dans toutes les régions du monde;

Ayant décidé en conséquence qu'à la Convention de 1926, qui est toujours en vigueur, doit maintenant s'ajouter une convention supplémentaire destinée à intensifier les efforts, tant nationaux qu'internationaux, qui visent à abolir l'esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues à l'esclavage;

Sont convenus de ce qui suit:

SECTION I

Institutions et pratiques analogues a l'esclavage

Article premier

Chacun des Etats Parties à la présente Convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l'abolition complète ou l'abandon des institutions et pratiques suivantes, là où elles subsistent encore, qu'elles rentrent ou non dans la définition de l'esclavage qui figure à l'article premier de la Convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926:

a) la servitude pour dettes c'est-à-dire l'état ou la condition résultant du fait qu'un débiteur s'est engagé à fournir en garantie d'une dette ses services personnels ou ceux de quelqu'un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n'est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n'est pas limitée ni leur caractère défini;

b) le servage c'est-à-dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition;

c) toute institution ou pratique en vertu de laquelle:

i) une femme est, sans qu'elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe de personnes;

ii) le mari d'une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement:

iii) la femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession à une autre personne.

d) toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans est remis, soit par ses parents ou par l'un d'eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l'exploitation de la personne ou du travail dudit enfant ou adolescent.

Article 2

En vue de mettre fin aux institutions et pratiques visées à l'alinéa *c*) de l'article premier de la Convention, les Etats Parties s'engagent à fixer, là où il y aura lieu, des âges minimums appropriés pour le mariage, à encourager le recours à une procédure qui permette à l'un et l'autre des futurs époux d'exprimer

librement leur consentement au mariage en présence d'une autorité civile ou religieuse compétente et à encourager l'enregistrement des mariages.

SECTION II

Traite des esclaves

Article 3

1. Le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves d'un pays à un autre par un moyen de transport quelconque ou le fait d'être complice de ces actes, constituera une infraction pénale au regard de la lois des Etats Parties à la Convention et les personnes reconnues coupables d'une telle intraction seront passibles de peines très rigoureuses.

2. *a*) Les Etats Parties prendront toutes mesures efficaces pour empêcher les navires et aéronets autorisés à battre leur pavillon de transporter des esclaves et pour punir les personnes coupables de ces actes ou coupables d'utiliser le pavillon national à cette fin;

b) les Etats Parties prendront toutes mesures efficaces pour que leurs ports, leurs aérodromes et leur côtes ne puissent servir au transport des esclaves.

3. Les Etats Parties à la Convention échangeront des renseignements afin d'assurer la coordination pratique des mesures prises par eux dans la lutte contre la traite des esclaves et s'informeront mutuellement de tout cas de traite d'esclaves et de toute tentative d'intraction de ce genre dont ils auraient connaissance.

Article 4

Tout esclave qui se réfugie à bord d'un navire d'un Etat Partie à la présente Convention sera libre *ipso facto*.

SECTION III

Esclavage et institutions et pratiques analogues à l'esclavage

Article 5

Dans un pays où l'esclavage ou les institutions et pratiques visées à l'article premier de la Convention ne sont pas encore complètement abolis ou abandonnés, le fait de mutiler, de marquer au fer rouge ou autrement un esclave ou une personne de condition servile que se soit pour indiquer sa condition, pour infliger un châtiment ou pour toute autre raison — ou le fait d'être complice de tels actes, constituera une infraction penale au regard de la loi des Etats Parties à la Convention, et les personnes reconnues coupables seront passibles d'une peine

Article 6

1. Le fait de réduire autrui en esclavage ou d'inciter autrui à aliéner sa liberté ou celle d'une personne à sa charge, pour être réduit en esclavage, constituera une intraction pénale au regard de la loi des Etats Parties à la présente Convention et les personnes reconnues coupables seront passibles d'une peine; il en sera de même de la participation à une entente formée dans ce dessein, de la tentative et de la complicité.

2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa introductit de l'article premier de la Convention, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliqueront également au fait d'inciter autrui à se placer ou à placer une personne à sa charge dans une condition servile résultant d'une des institutions ou pratiques visées à l'article premier; il en sera de même de la participation à une entente tormée dans ce dessein, de la tentative et de la complicité.

SECTION IV

Définitions

Article 7

Aux fins de la présente Convention:

a) l'« esclavage », tel qu'il est défini dans la Convention de 1926 relative à l'esclavage, est l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux et « l'esclave » est l'individu qui a ce statut ou cette condition;

b) la « personne de condition servile » est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui résulte d'une des institutions ou pratiques visées à l'article premier de la présente Convention;

c) la « traite des esclaves » désigne et comprend tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'une personne en vue de la réduire en esclavage; tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de le vendre ou de l'échanger; tout acte de cession par vente ou échange d'une personne acquise en vue d'être vendue ou échangée, ainsi qu'en général tout acte de commerce ou de transport d'esclaves, quel que soit le moyen de transport employé.

SECTION V

Coopération entre les Etats Parties et communications de renseignements

Article 8

1. Les Etats Parties à la Convention s'engagent a se prêter un concours mutuel et à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies en vue de l'application des dispositions qui précedent

2. Les Parties s'engagent à communiquer au Secrétaire général des Nations Unies copie de toute loi, tout règlement et toute décision administrative adoptés ou mis en vigueur pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

3. Le Secrétaire général communiquera les renseignements reçus en vertu du paragraphe 2 du présent article aux autres Parties et au Conseil économique et social comme élément de documentation pour tout debat auquel le Conseil procéderait en vue de faire de nouvelles recommandations pour l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves ou des institutions et pratiques qui font l'objet de la Convention.

SECTION VI

Clauses finales

Article 9

Il ne sera admis aucune réserve à la Convention.

Article 10

Tout différend entre les Etats Parties à la Convention concernant son interprétation ou son application, qui ne serait pas réglé par voie de négociation, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend, à moins que les parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article 11

1. La présente Convention sera ouverte jusqu'au 1er juillet 1957 à la signature de tout Etat Membre des Nations Unies ou d'une institution spécialisée. Elle sera soumise à la ratification des Etats signataires et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en informera tous les Etats signataires et adhérents.

2. Après le 1er juillet 1957, la Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat Membre des Nations Unies ou d'une institution spécialisée, ou de tout autre Etat auquel une invitation d'adhérer sera faite par l'Assemblée générale des Nations Unies. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en informera tous les Etats signataires et adhérents.

Article 12

1. La présente Convention s'appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres territoires non métropolitains qu'un Etat Partie représente sur le plan international; la Partie intéressée devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent article, au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, ou encore de l'adhésion à la présente Convention, déclarer le ou les territoires non métropolitains auxquels la présente Convention s'appliquera *ipso facto* à la suite de cette signature, ratification ou adhésion.

2. Dans le cas où le consentement préalable d'un territoire non métropolitain est nécessaire en vertu des lois ou pratiques constitutionnelles de la Partie ou du territoire non métropolitain, la Partie devra s'efforcer d'obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date de la signature par elle, le consentement du territoire non métropolitain qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, la Partie devra le notifier au Secrétaire général. Dès la date de la réception par le Secrétaire général de cette notification, la Convention s'appliquera au territoire ou territoires désignés par celle ci.

3. A l'expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe précédent, les Parties intéressées informeront le Secrétaire général des résultats des consultations avec les territoires non métropolitains dont ils assument les relations internationales et dont le consentement pour l'application de la présente Convention n'aurait pas été donné.

Article 13

1. La Convention entrera en vigueur à la date où deux Etats y seront devenus Parties.

2. Elle entrera par la suite en vigueur, à l'égard de chaque Etat et territoire, à la date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de l'Etat intéressé ou de la notification de l'application à ce territoire.

Article 14

1. L'application de la présente Convention sera divisée en périodes successives de trois ans dont la première partira de la date de l'entrée en vigueur de la Convention conformément au paragraphe 1 de l'article 13.

2. Tout Etat Partie pourra dénoncer la présente Convention en adressant six mois au moins avant l'expiration de la période triennale en cours une notification au Secrétaire général. Celui-ci informera toutes les autres Parties de cette notification et de la date de sa réception.

3. Les dénonciations prendront effet à l'expiration de la période triennale en cours.

4. Dans les cas où, conformément aux dispositions de l'article 12, la présente Convention aura été rendue applicable à un territoire non métropolitain d'une Partie, cette dernière pourra, avec le consentement du territoire en question, notifier par la suite à tout moment au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention est dénoncée à l'égard de ce territoire. La dénonciation prendra effet un an après la date où la notification sera parvenue au Secrétaire général, lequel informera toutes les autre Parties de cette notification et de la date où il l'aura reçue.

Article 15

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, sera déposée aux archives du Secrétariat des Nations Unies. Le Secrétaire général en établira des copies certifiées conformes pour les communiquer aux Etats Parties à la Convention ainsi qu'à tous les autres Etats Membres des Nations Unies et des institutions spécialisées.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention aux dates qui figurent en regard de leurs signatures respectives

Fait à l'Office européen des Nations Unies, à Genève, le 7 septembre 1956.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1305.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie del « Fondo di garanzia per le cessioni al personale delle ferrovie dello Stato » costituitesi per effetto dell'applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie del « Fondo di garanzia per

le cessioni al personale » della stessa Amministrazione che si sono costituite e si costituiranno per effetto dell'applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19.

Art. 2.

Sui finanziamenti ricevuti in conseguenza di quanto detto al precedente art. 1, la « Gestione dei mutui al personale » corrisponderà a quella del « Fondo di garanzia per le cessioni » l'interesse annuo del 5 per cento.

Art. 3.

E' abolito il contributo che l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato preleva annualmente dal « Fondo di garanzia per le cessioni » ai sensi dell'art. 8 del « Regolamento sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all Amministrazione delle ferrovie dello Stato », approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 28 dicembre 1957, n. 1306.

Modifica all'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repùbblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunto il seguente comma: « I prestiti per l'acquisto di macchine agricole, di cui al comma precedente, possono essere concessi anche ai piccoli agricoltori ed alle piccole imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto altrui, con la garanzia del patto di riservato dominio sulle macchine stesse od altra idonea forma di tutela del credito ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 7 gennaio 1958, n. 4.

Interpretazione dell'art. 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori universitari s'intende fatta in uso ed in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata o sarà realizzata, e passa in loro proprietà il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato pone a disposizione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1958, n. 5.

Ripartizione degli utili della lotteria « Italia » svoltasi a Palermo il 6 gennaio 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1956, n. 550;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della lotteria « Italia » che si è svolta a Palermo il 6 gennaio 1958 sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. Ente Nazionale Assistenza Lavoratori E.N.A.L. (per il Circolo ricreativo assistenza lavoratori dei Ministeri finanziari)	35 %
2. Istituto di studi romani	8 %
3. Opera diocesana di assistenza di Bologna	4 %
4. Opera diocesana di assistenza di Parma	4 %
5. Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia	8 %
6. Pia Opera dei pastori	8 %

7. Federazione nazionale della stampa italiana e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » . . . . 10 %
8. Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali . . . . 5 %
9. Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia . . . . 8 %
10. Centro sportivo italiano . . . . . . 10 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1958

CRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 28 — BELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 1957.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione delle antichità e belle arti per l'esercizio finanziario 1957-58.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge n. 67 del 26 febbraio 1952;

Visto il decreto Presidenziale del 27 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1956, registro n. 10, foglio n. 385, con il quale veniva determinata, per l'esercizio finanziario 1956-57, in novecentodieci unità il contingente dei salariati temporanei del Ministero della pubblica istruzione - Amministrazione delle antichità e belle arti;

Considerato che dal 1° luglio 1957 vengono trasferiti, col parere favorevole del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, all'Amministrazione delle antichità e belle arti dal Ministero della difesa-Marina quarantuno salariati, di cui dodici di prima categoria « specializzati » e dal Ministero della difesa-Esercito due salariati temporanei di cui uno di prima categoria e uno di seconda categoria;

Considerato che il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, è altresì favorevole alle conseguenti variazioni compensative nei contingenti numerici delle Amministrazioni interessate;

Ritenuta la necessità da parte delle Amministrazioni delle antichità e belle arti di continuare ad avvalersi per l'esercizio finanziario 1957-58 dell'opera dello stesso personale salariato già in servizio per l'esercizio finanziario 1956-57, attese le sempre crescenti esigenze delle Soprintendenze alle antichità e belle arti:

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione delle antichità e belle arti, è elevato per l'esercizio finanziario 1957-58 da novecentodieci a novecentocinquantatre unità.

Art. 2.

Il numero massimo dei salariati riferito al contingente di cui all'art. 1 da classificarsi nella prima categoria « salariati specializzati » viene elevato da trecentosessanta a trecentosettantatre unità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1957
Registro n. 14, foglio n. 321

(168)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1957.

Approvazione del piano tecnico n. 485 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la istituzione della nuova rete telefonica urbana nel comune di Noicattaro (Bari).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925 tra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 28 ottobre 1957 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 485 relativo alla istituzione della rete urbana autonoma nel comune di Noicattaro (Bari) e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete di Capurso di cui fa parte;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 653 del 29 novembre 1957;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana autonoma nel comune di Noicattaro previo distacco dello stesso Comune dalla rete urbana di Capurso di cui faceva parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 485 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente la istituzione della nuova rete urbana nel comune di Noicattaro (Bari) ed è autorizzato il distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete urbana di Capurso di cui faceva parte.

Roma, addì 23 dicembre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

(208)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 dicembre 1957, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al dott Angelo Ruoppolo, Vice console onorario della Repubblica di Liberia a Napoli

(197)

In data 20 dicembre 1957, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Pedro Saenz G., Console generale della Repubblica di Panama a Roma

(198)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott Augusto Perozzi nato a Iesi (Ancona) il 22 ottobre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Roma in data 17 aprile 1946, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1944-45

Se ne da notizia ai sensi dell art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma

(137)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott Vincenzo Mazzitelli nato a Napoli il 5 dicembre 1920 ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 13 aprile 1951 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1949-50

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma

(138)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 67 in data 30 dicembre 1957, il prof Italico Baccelli e stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca

(109)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Amelotti Gino già esercente in Valenza Po, via Cavallotti n 16

Tali marchi erano contrassegnati col n 429 AL

(70)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pantelleria ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 10 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1957, registro n 32 Interno, foglio n. 220, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pantelleria (Trapani) di un mutuo di L. 8 424 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955

(216)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alghero ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 10 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1957, registro n 32 Interno foglio n 221, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alghero (Sassari) di un mutuo di L 46.100 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956

(217)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ittiri ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 10 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1957, registro n 32 Interno, foglio n 222, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ittiri (Sassari) di un mutuo di L 8 830 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956

(218)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « San Pietro », con sede in Vallesaccarda di Trevico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 dicembre 1957, i poteri conferiti al professore Vittorio Pagliarulo commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « San Pietro », con sede in Vallesaccarda di Trevico, sono stati prorogati al 31 marzo 1958

(22)

Rettifica del decreto Ministeriale in data 18 aprile 1957, concernente lo scioglimento di ufficio della Società cooperativa agricola « Lavoro e Libertà », con sede in Rogliano (Cosenza).

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 aprile 1957, riguardante lo scioglimento della Cooperativa agricola « Lavoro e Libertà », con sede in Rogliano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 124 del 16 maggio 1957, la data di costituzione della Cooperativa medesima deve leggersi 13 marzo 1949 anziche 13 marzo 1953 e il nome del notaio Antonio Gigliotti e non dott Arturo Campolongo

(23)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Santa Maria dell'Olmo », con sede in Castiglione Cosentino (Cosenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 dicembre 1957, la Società cooperativa di consumo « Santa Maria dell'Olmo », con sede in Castiglione Cosentino (Cosenza), costituita con atto del notaio dott Francesco Stancati in data 30 novembre 1949, e stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile senza nomina di liquidatore

(21)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della Lotteria Italia Manifestazione 6 gennaio 1958

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Palermo il 6 gennaio 1958 e dell'esito della manifestazione artistica « Voci e Volti della Fortuna » alla quale i biglietti vincenti sono stati abbinati:

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati alle « Regioni » classificate, nell'ordine, dalla prima alla quarta aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° premio L. 100.000.000 al biglietto serie E n. 49396 abbinato alla « Regione » Abruzzo e Molise.

2° premio L. 20.000.000 al biglietto serie F n. 79311 abbinato alla « Regione » Marche.

3° premio L. 15.000.000 al biglietto serie L n. 10705 abbinato alla « Regione » Sicilia.

4° premio L. 10.000.000 al biglietto serie E n. 91542 abbinato alla « Regione » Lazio.

B) Premi di consolazione: da L. 1.000.000 cadauno:

1) Bigl. serie	A	n.	50064	19) Bigl. serie	P	n.	24899
2) » »	A	»	71272	20) » »	P	»	27632
3) » »	A	»	78734	21) » »	P	»	43680
4) » »	B	»	02553	22) » »	P	»	44335
5) » »	D	»	66379	23) » »	Q	»	04866
6) » »	E	»	23039	24) » »	Q	»	40606
7) » »	E	»	94626	25) » »	Q	»	53258
8) » »	F	»	16681	26) » »	Q	»	55165
9) » »	F	»	42866	27) » »	S	»	89358
10) » »	G	»	00633	28) » »	T	»	49764
11) » »	H	»	50725	29) » »	T	»	74623
12) » »	I	»	20246	30) » »	T	»	84051
13) » »	L	»	05201	31) » »	T	»	89295
14) » »	L	»	85951	32) » »	U	»	01822
15) » »	L	»	90330	33) » »	U	»	58087
16) » »	O	»	21334	34) » »	U	»	84538
17) » »	O	»	64239	35) » »	V	»	20427
18) » »	O	»	68308	36) » »	Z	»	09485

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie E n. 49396 vincente il primo premio . . . . . . L. 1.500.000
2) al venditore del biglietto serie F n. 79311 vincente il secondo premio . . . . . L. 350.000
3) al venditore del biglietto serie L n. 10705 vincente il terzo premio . . . . L. 200.000
4) al venditore del biglietto serie E n. 91542 vincente il quarto premio . . . . . L. 100.000

Ai venditori dei biglietti vincenti i premi di consolazione L. 20.000 ciascuno.

Estratto dal regolamento delle Lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 marzo 1956, n. 550 e 27 dicembre 1956, n. 1571.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — via Barberini n. 47, Roma, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Ispettorato predetto.

Roma, addì 8 gennaio 1958

p. Il presidente del Comitato generale di direzione
BISOGNO

(199)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidata per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la colonizzazione del Delta padano
Quota Ente: « terzo residuo »

Con decreto Ministeriale 15 ottobre 1957, n. 3601/1505, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 1957 (registro n. 25 Agricoltura, foglio n. 171), è stato determinato in L. 742.615 (lire settecentoquarantaduemilaseicentoquindici) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 3 maggio 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 del 3 agosto 1956, per i terreni espropriati in agro del comune di Ostellato (Ferrara) in forza del decreto Presidenziale medesimo, al nome della ditta SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE « LODIGIANA », con sede in Genova e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 740.000 (lire settecentoquarantamila), arrotondato, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura - sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(9)

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 6.765.995 (lire seimilionisettecentosessantacinquemilanovecentonovantacinque) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Arcidosso (Grosseto), di complessivi ettari 173.55.77, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta LA GRECA Pier Gaspero fu Alfonso, in virtù del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 2), da trasferirsi all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 2 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 76, particella n. 74: mappali, foglio 76.
Foglio 65, particella n. 7: qualità, seminativo.
Foglio 65, particella n. 8: qualità, seminativo.
Foglio 65, particella n. 16: classe IV.
Foglio 82, particella n. 7: qualità, seminativo arborato.
Foglio 82, particella n. 17: qualità, seminativo.

Corrige

Foglio 76, particella n. 74: mappali, foglio 66.
Foglio 65, particella n. 7: qualità, seminativo arborato.
Foglio 65, particella n. 8: qualità, seminativo arborato.
Foglio 65, particella n. 16: classe III.
Foglio 82, particella n. 7: qualità, seminativo.
Foglio 82, particella n. 17: qualità, seminativo arborato.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni, per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco, da trasferirsi agli Enti di riforma fondiaria ivi indicati, e le date di decorrenza degli eventuali interessi sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (cap. nominale) Lire	Data di decorrenza degli interessi
	Opera nazionale per i combattenti					
1	FARINA Giuseppe fu Francesco	Battipaglia	6.89.27 (terzo residuo - quota Ente)	2.059.841 —	2.055.000 —	9- 8-1956
	Ente Delta padano					
2	ARCANGELI Luigi fu Luciano e ROSSATI Jole fu Igino vedova ARCANGELI	Porto Tolle	10.72.46 Id Id	1.664.994,15	1.660.000 —	1- 9-1955
3	Società « ZUCCHERIFICIO DEL VOLANO », con sede in Genova	Comacchio	27.78.54 Id Id	3.575.982,30	3.575.000 —	1-10-1955
	Ente Maremma tosco-laziale					
4	BICOCCHI Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella, fu Giuseppe	Pomarance	123.98.51 Id Id	4.342.729,80	4.340.000 —	—
5	BONCOMPAGNI LUDOVISI Francesco fu Ugo	Montalto di Castro	74.25.30 Id Id	11.474.875,20	11.470.000 —	—
6	CUSANI VISCONTI Adorno Clemente fu Carlo	Pomarance	66.4 .03 Id Id.	4.173.962,25	4.170.000 —	—
7	DI CLEMENTE Benedetto fu Pietro	Roma	8.23.80 Id Id	935.080,30	935.000 —	—
8	FERRAIOLI Alessandro di Gaetano	Roma	29.78.80 Id Id	3.381.953,85	3.380.000 —	—
9	GALLI-TASSI-BARDINI AnnaMaria fu Gallo maritata GHEZZI	Pomarance	33.24.05 Id Id	1.655.529,75	1.655.000 —	—
10	GUIDI Alberto fu Ruggero . .	Piombino e Pomarance	93.85.17 Id Id	5.411.999,95	5.410.000 —	—
11	IACARELLI Matteo e Giorgio fu Giuseppe e IACARELLI Matteo fu Giuseppe	Montalto di Castro	22.44.45 Id Id	2.294.775,95	2.290.000 —	—
12	« LA LUSTIGNANA » Società anonima immobiliare, con sede in Milano	Castelnuovo Val di Cecina e Pomarance	81.77.55 Id Id	3.862.209,05	3.860.000 —	—
13	LEPRI Gaspare fu Carlo . . .	Tolfa	3.43.40 Id Id	391.182,50	390.000 —	—
14	MARSICOLA Clemente fu Antonio	Nazzano	13.39.75 Id Id	3.520.650 —	3.520.000 —	—
15	MONTENERO Gabriella fu Francesco	Sutri	16.47.28 Id Id	2.107.801,60	2.105.000 —	—
16	ORTENSI Geltrude fu Antonio .	Farnese, Ischia di Castro	88.70.18 Id Id.	6.888.199 95	6.885.000 —	—
17	PALLINI Maria Annunziata di Benedetto	Grosseto	33.23.73 Id Id	4.173.065 —	4.170.000 —	—
18	PASINI Albino fu Erasmo .	Roma	9.39.00 Id Id	1.902.529 —	1.900. 00 —	—
19	PATRIZI MONTORO Patrizio fu Filippo	Bracciano	99.37.20 Id Id	9.096.777,20	9.095.000 —	—
20	PERAGALLO Vittorio e Mario di Cornelio	Roma	22.88.70 Id Id	2.312.897,55	2.310 000 —	—
21	PERRUCCHETTI Giovanni fu Giovan Battista	Montecatini Val di Cecina	28.14.63 Id Id	2.504.603 —	2 500.000 —	—
22	PIGOZZI Teodoro fu Samuele .	Roccastrada	156.95.15 Id Id.	14.205.728 —	14.205.000 —	—
23	PORTA Antonio fu Girolamo .	Capranica e Sutri	100.60.14 Id Id.	10.262.270,55	10.260.000 —	—
24	RICCI Emanuele Filiberto fu Lincoln	Pomarance	51.82.05 Id Id	1.172.084,70	1.170.000 —	—
25	SANTI Pietro e Maria Luisa fu Felice	Formello e Roma	0.67.33 Id Id	77.763 —	75.000 —	—

(18) Roma, addì 30 dicembre 1957 Visto, p. il Ministro DATO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 27 agosto 1957, n. 75341/8757, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Tarricone Francesco fu Vito della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo » in Trani e Corato, estesa mq. 4920, riportata in catasto alla particella n. 79-n, del foglio di mappa n. 54 e nella planimetria tratturale con il n. 625.

(172)

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica ed irrigazione in destra del Pescara, con sede in Chieti.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 01221 in data 28 dicembre 1957, sono state approvate, con rettifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica ed irrigazione in destra del Pescara, con sede in Chieti, deliberate in data 19 ottobre 1957 dal Consiglio dei delegati dell'Ente.

(47)

Raggruppamento degli uffici amministrativi e tecnici dei Consorzi riuniti idraulici, di miglioramento fondiario e minori di bonifica del Friuli, con sede in Udine.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1957, registro n. 26, foglio n. 26, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, è stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il raggruppamento degli uffici amministrativi e tecnici dei seguenti Consorzi riuniti idraulici, di miglioramento fondiario e minori di bonifica del Friuli:

1. Consorzio di miglioramento fondiario « Lini Corno », in Udine.
2. Consorzio idraulico di 3ª categoria per la sistemazione dei fossi « Correntiva e Corella », in Pasiano di Pordenone.
3. Consorzio idraulico di 3ª categoria e di miglioramento fondiario « Malina Chiarò », in Udine.
4. Consorzio idraulico di 3ª categoria « Rio Bosso », in Artegna.
5. Consorzio idraulico di 3ª categoria « Urana - Soima », in Magnano in Riviera.
6. Consorzio di difesa delle sponde del torrente Natisone, in Manzano.
7. Consorzio idraulico di 3ª categoria « Corno S. Daniele », in Udine.
8. Consorzio idraulico di 3ª categoria e di miglioramento fondiario « Sequals », in Udine.

(136)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 17 gennaio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,82	624,80	624,80	624,81	624,80	624,90	624,80	624,80
$ Can.	634,10	636 —	635,50	635,875	634,90	635,19	636 —	634,25	635,25	636 —
Fr. Sv. lib.	145,78	145,77	145,78	145,78	145,75	145,78	145,78	145,80	145,77	145,80
Kr. D.	90,50	90,47	90,50	90,50	90,55	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50
Kr. N.	87,52	87,50	87,53	87,52	87,50	87,52	87,54	87,50	87,51	87,50
Kr. Sv.	120,77	120,78	120,80	120,81	120,85	120,77	120,81	120,80	120,80	120,80
Fol.	165,46	165,45	165,48	165,44	165,45	165,46	165,50	165,50	165,45	165,44
Fr. B.	12,52	12,55	12,55	12,555	12,54	12,53	12,55375	12,50	12,52	12,55
Fr. Fr.	148,90	148,90	148,95	148,92	148,85	148,91	148,90	148,90	148,89	148,90
Fr. Sv. acc.	142,91	142,90	142,90	142,93	142,90	142,92	142,96	143 —	142,92	142,93
Lst.	1751,40	1751 —	1751,125	1751,375	1751,50	1751,20	1751,75	1751,50	1751,30	1751,50
Dm. occ.	148,70	148,66	148,63	148,70	148,65	148,70	148,68	148,80	148,70	148,70
Scell. Aust.	24,02	24,02	24,03	24,02125	24 —	24,03	24,03	24,05	24,02	24,02

Media dei titoli del 17 gennaio 1958

Rendita 3,50 % 1906	60,825
Id. 3,50 % 1902	60,60
Id. 5 % 1935	98,35
Redimibile 3,50 % 1934	81,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,90
Id. 5 % 1936	96,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,10

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	93,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	635,937
1 Franco svizzero lib.	145,78
1 Corona danese	90,505
1 Corona norvegese	87,53
1 Corona svedese	120,81
1 Fiorino olandese	165,47
1 Franco belga	12,554
100 Franchi francesi	148,91
1 Franco svizzero acc.	142,945
1 Lira sterlina	1751,562
1 Marco germanico	148,69
1 Scellino austriaco	24,026

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a dodici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n 1214,

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 ottobre 1933 n 1364,

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n 589 ratificato, con modificazioni, con legge 24 dicembre 1949 n 968, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale,

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686 contenente norme di esecuzione del citato testo unico,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678,

Sentito, sul programma di esame il Consiglio di presidenza;

Decreta

Art 1

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti

Art 2

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica

B) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trenta Il limite massimo di età è elevato

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

2) di anni cinque

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all 8 settembre 1943 Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137 ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n 1116

3 ad anni trentanove nei confronti

a) dei combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra,

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra,

4) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, purchè complessivamente non si superi il limite di quaranta anni di età,

5) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino quaranta anni di età

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante·

6) ad anni quaranta

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E.) alla data del 18 giugno 1953

7) ad anni quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, sempre hè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n 876 ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B) allegata al regio decreto 12 luglio 1923 n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950 n 375 Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto, se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950 n 648

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, o dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

C) buona condotta,

D) idoneità fisica all'impiego,

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado

Art 3

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e rivolta al presidente della Corte dei conti, dovrà pervenire al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:

1) le generalità;

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana o della condizione di italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio posseduto, con indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo agli uffici postali o inoltrate per tramite d'ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti elencati nei successivi articoli 8 e 9, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto per l'ammissione al concorso ovvero il diritto all'esenzione dal rispetto del limite stesso, i documenti elencati nell'art. 7 eventualmente non già esibiti.

I documenti che perverranno oltre i termini stabiliti dai precedenti commi non saranno presi in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti col presente decreto, semprechè siano idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti ed invalidi di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare numero 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della

sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dall'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera p), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare competente;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno produrre, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lett. E).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 18 anni, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2, lettera B).

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sidaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli

ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sopposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6.

I certificati di cui ai punti 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 9

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al secondo comma del precedente art. 6, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, concernente la condotta in servizio e la idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 10.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale, secondo il programma annesso al presente decreto.

Con successivo provvedimento saranno indicati i locali e i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte. Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse, e inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un consigliere o di un vice procuratore generale della Corte dei conti, presidente, di due referendari o sostituti procuratori generali della Corte stessa, di un impiegato della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria centrale di 2ª classe o direttore di divisione e di un professore di matematica o ragioneria d'istituto di istruzione di 2° grado, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della carriera di concetto della Corte.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione.

Art. 14.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenze e di preferenze.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nel modo anzidetto.

Art. 16.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di mesi sei, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova. Durante tale periodo verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art 17.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, i quali provengano da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207

Roma, addì 28 novembre 1957

Il presidente CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1957
Registro n 15 Presidenza, foglio n 24. — TEMPESTA

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte.

1 Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo
2 Nozioni di diritto civile
3. Contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private

Prova orale·

1 Le materie delle prove scritte
2 Nozioni di scienza delle finanze e di statistica

Il presidente: CARBONE

(203)

PREFETTURA DI CHIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n 10592 del 21 marzo 1957, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati.

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti, è così costituita

Presidente

Di Caprio dott Michele, vice prefetto ispettore con funzioni vicarie

Componenti

Sollecito dott Antonino, medico provinciale,
Marinelli prof. dott. Luigi, primario medico dell'Ospedale civile di Chieti;
Scoppetta prof dott. Gaetano, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Chieti,
Galeazzi dott Cassiodoro, medico condotto

Segretario:

Pacillo dott. Adolfo, funzionario di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Chieti

Chieti, addì 11 novembre 1957

Il Prefetto

(211)

PREFETTURA DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 1632 del 30 gennaio 1957 e successive modifiche, col quale venne bandito pubblico concorso per le condotte mediche, vacanti al 30 novembre 1956,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, che sostituisce l'art 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie

Visto l'art 44 del vigente regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica,

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1956, è costituita come appresso.

Presidente.

Vicari dott. Francesco, vice prefetto ispettore.

Componenti

de Grazia dott. Giuseppe, medico provinciale,
Turchetti prof Aldo, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Palermo,
Nicolosi prof Gioacchino, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica dell'Università di Palermo,
Amato dott Antonino, medico condotto

Segretario:

Giorgianni dott Enio, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Palermo, addì 8 dicembre 1957

Il prefetto MIGLIORE

(186)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G C